COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI
(Provincia di Reggio Calabria)
www.comunemottasg.it - www.motta-san-giovanni.it
Tel 0965 718200 fax 0965 711678

Ordinanza n° 25 del 25/05/2009

Reg. Pubbl. 294/2009

IL SINDACO

RITENUTA la necessità, nell'ambito delle proprie attività istituzionali in materia di protezione civile e tutela del territorio e dell'ambiente, di adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi boschivi e campestri;
VISTA la legge 21 Novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
RAVVISATA l'esigenza di regolamentare le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole del territorio comunale;

RENDE NOTO che è fatto obbligo

1. Ai proprietari o affittuari di terreni limitrofi alle strade provinciali e comunali, di provvedere, entro il termine perentorio del 30 giugno 2009, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e rami che protendono sul ciglio stradale.
2. Di provvedere alla falciatura della vegetazione cespugliata, ai rovi e quant'altro potrebbe essere infiammabile e comunque di tenere pulito il proprio fondo. Di segnalare, qualora i terreni limitrofi alle abitazioni appartengono a diverso proprietario, la situazione di eventuale pericolo per la propagazione degli incendi all'Amministrazione Comunale, e per essa al Comando di Polizia Locale, perché adotti gli interventi più opportuni.
3. La falciatura deve essere eseguita cominciando da quelle più vicine alle linee stradali, provinciali e comunali, e deve essere curato il successivo e tempestivo smaltimento. Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli delle strade e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a metri cento dal ciglio o dalla scarpata delle strade.
4. E' vietato gettare fiammiferi, sigarette e qualunque altra cosa atta ad appiccare il fuoco nell'attraversare boschi, cespugli e campi con erba secca adiacente ai boschi.
5. Il materiale di risulta delle lavorazioni che si effettuano nei boschi deve essere sistemato a regola d'arte, collocato in modo tale da non determinare pericolo per la propagazione degli incendi e nel contempo non danneggiare la rinnovazione vegetativa.
6. Per l'incenerimento di stoppie, residui di lavorazione o potatura e di altro materiale, quando consentito, si deve adottare ogni precauzione perché il fuoco non si propaghi. Il terreno su cui avviene l'incenerimento deve essere isolato con la creazione di una fascia di terreno priva di cespugli e di vegetazione erbacea secca o con altro mezzo idoneo ad arrestare il fuoco.
7. Le operazioni di accensione di fuochi devono eseguirsi durante le prime ore del mattino, secondo le disposizioni vigenti dettate dal Comando del Corpo Forestale dello Stato, dovranno comunque essere sospese nei giorni ventosi ed i cumuli dovranno essere sorvegliati fino all'esaurimento e spegnimento.
8. Chiunque rilevi un incendio deve dare immediatamente comunicazione al più vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato, ovvero al Comando della Polizia Locale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri.
Si avverte che, in caso di inottemperanza provvederà il Comune e le relative spese saranno poste a carico degli obbligati.
L'inosservanza della presente ordinanza e le violazioni alle disposizioni di legge saranno sanzionate: penalmente, qualora si genera un incendio; amministrativamente con l'importo pecuniario da € 52,00 ad € 258,00, qualora trattasi di fuochi.
E' fatta salva l'osservanza di ogni altra disposizione vigente in materia.

La presente ordinanza avrà validità per un anno.

Il corpo di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sul rispetto di quanto sopra stabilito.

Dalla Sede Comunale, lì 25/05/2009

IL SINDACO
F.to (Ing. Paolo Laganà)